

ANNO XXVIII – N. 80 – MAGGIO – AGOSTO 2025

Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale

Quadrimestrale
dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici



Istituto Internazionale di Studi Giuridici

L'Istituto ha lo scopo di:

- a) Studiare e dibattere, collaborando anche con altri Enti ed Istituti Internazionali, la soluzione dei problemi che interessano la legislazione di tutti i popoli, in un piano mondiale, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze e manifestazioni culturali al fine superiore della elaborazione dei principi fondamentali comuni. Tale attività si esplica anche a mezzo di pubblicazioni, di raccolte bibliografiche e di informazioni.
- b) Favorire gli studi di diritto comparato, facilitando le relazioni e gli scambi fra gli studiosi di diritto del mondo intero, docenti universitari, magistrati e avvocati.
- c) Realizzare programmi e corsi di formazione, autonomamente o d'intesa con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private.
- d) Effettuare ricerche e studi sulla cooperazione giuridica europea ed internazionale.
- e) Curare la pubblicazione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
- f) Pubblicare i risultati di ricerche ed attività svolte dall'Istituto in singoli volumi o periodici similari.

CODICE ETICO ADOTTATO DALLA *RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE*

La *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale* è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE: <http://publicationethics.org/resources/guidelines>, le cui line-guida sono condivise dal Comitato di Direzione, dagli autori, e dai referee.

Doveri del Comitato di Direzione

Assenza di discriminazioni: il **Comitato di Direzione** valuta gli articoli proposti per la pubblicazione in base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.

Riservatezza: il **Comitato di Direzione** s’impegna a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre all’autore, ai referee e all’editore.

Conflitto di interessi e divulgazione: il **Comitato di Direzione** si impegna a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell’autore.

Decisioni sulla pubblicazione: la decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti spetta al **Comitato di Direzione** (in particolare ai direttori della rivista, sentito, ove si ritenga opportuno, il parere del comitato scientifico). Tale giudizio è, comunque, assunto sulla base dei risultati della procedura di referaggio (*double-blind peer review*), fatta da valutatori esterni alla rivista.

Doveri dei referee

Contributo alla decisione editoriale: la peer-review è una procedura che aiuta il Comitato di Direzione nell’assumere decisioni sugli articoli proposti e che lungi dal risolversi in un giudizio negativo/positivo) deve permettere all’autore di migliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi: il **referee** che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente.

Riservatezza: ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato; pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione.

Oggettività: la peer review deve essere condotta in modo oggettivo; ogni giudizio personale sull’autore è inopportuno; i **referee** sono tenuti a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi: i **referee** si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dall’autore; il **referee** deve inoltre segnalare eventuali sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione: tutte le informazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere considerate confidenziali e non possono essere usate per finalità diverse; i **referee** sono tenuti a non accettare in lettura articoli, qualora essi venissero indirettamente e incidentalmente a conoscenza del nome dell’autore e se sussistesse un conflitto di interessi con questi.

Doveri degli autori

Originalità e plagio: gli **autori** sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti: l’**autore** non deve proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista.

Indicazione delle fonti: l’**autore** deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell’articolo.

Paternità dell’opera: va correttamente attribuita la paternità dell’opera e vanno indicati come coautori

tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo all'ideazione, all'organizzazione, alla realizzazione e alla elaborazione della ricerca che è alla base dell'articolo; se altre persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente riconosciuto.

Conflitto di interesse e divulgazione: gli **autori** devono evitare conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte; gli **autori** devono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l'articolo.

Errori negli articoli pubblicati: quando un **autore** individua in un suo articolo, pubblicato dalla rivista, un errore o un'inesattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente il Comitato di Direzione della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie per provvedere alla correzione.

INDICE

<i>Per riflettere</i>	9
In ricordo del Prof. Giuseppe Parlato	11

DOTTRINA

M. Panebianco, <i>La transizione internazionale dell'Italia divisa nel biennio 1943-1945</i>	13
A. Sinagra, <i>Un equivoco che dura da secoli: “ubi societas ibi ius” o “ubi societas ibi auctoritas et ius”? Una riflessione critica sul fondamento di legittimità del diritto positivo statale e internazionale</i>	19
G.L. Cecchini, <i>Sovranità statale e potere statale. Perché la sovranità nazionale non è negoziabile</i>	26
A.L. Valvo, <i>La politica energetica dell'Unione Europea: transizione verde, sicurezza dell'approvvigionamento e risvolti geopolitici</i>	38
S. Giordano, <i>Police and armed forces' powers and human rights: how make them compatible with each other</i>	52
R. Rolli – G. Falduti, <i>Il quid juris delle concessioni demaniali marittime: quale futuro? (nota a sentenza Tar Liguria n. 183/2025)</i>	65

NOTE E COMMENTI

A. Tomaselli, <i>The (not) protection of the fundamental rights of migrants and climate refugees in the new pact on migration and asylum of the EU</i>	77
S. Santoro, <i>Il principio costituzionale del ne bis in idem</i>	95
M. De Stefano, <i>Dalla Corte penale internazionale alla Convenzione di Lubiana-L'Aja del 2024</i>	123

DOSSIER STATI SPAGNA

Real decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores 143

ACCORDI INTERNAZIONALI

Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (L. 29 settembre 1980, n. 633) 169

COMUNICAZIONI

Guerra dei dazi o fine della globalizzazione? (M. Rallo) 185

Trump come Roosevelt: sarà ricondotto all'ovile di Londra? (M. Rallo) 188

L'idea d'Europa tra ottocento e novecento (C. Montani) 191

Illuminismo romanticismo e patriottismo: l'esperienza italiana (C. Montani) 198

Sommario fiumano: una complessa storia bimillenaria dell'alto adriatico (C. Montani) 202

Dall'esodo giuliano istriano e dalmata, a Norma Cossetto, alla strage di Vergarolla (C. Montani, L. Brussi) 213

Dalla "dottrina" di Monroe ai "quattordici punti" di Wilson (M. Rallo) 222

Momenti della storiografia giuliana istriana e dalmata, esegesi e interpretazioni del Prof. Claudio Antonelli esule dall'Istria, per opera del fiumano Montani (L. Brussi) 227

Foibe: una storia nascosta agli italiani. Il dramma atroce di Norma Cossetto e la "pulizia etnica" nella Jugoslavia di Tito (M. Rallo) 236

GIURISPRUDENZA

Unione europea sentenza della Corte (Grande Sezione) 4 ottobre 2024 241

DOCUMENTI

Nino Benvenuti 267

PANORAMA

<i>Ma guarda quanti nazisti</i> (M. Rallo)	269
<i>Piazza delle pietre d'Italia</i> (C. Montani)	269
<i>Sanremo, capitale d'Italia</i> (C. Antonelli)	271
<i>Giorgia Meloni in Canada – un incontro mancato</i> (C. Antonelli)	272
<i>Ursula Von der Leyen porta avanti egregiamente il great reset</i> (A. Tocchi)	273

RECENSIONI

<i>L'ordinamento dei masi chiusi tra tradizione giuridica e prospettive economiche – Die Höfeordnung zwischen Rechtstradition und wietshaflichen Perspektiven</i> , di Daniele Granara (a cura di), Giappichelli, Torino, 2025, pp. 626 (A.L. Valvo)	275
<i>I volti molteplici della consuetudine</i> , Giovanni Bombelli (a cura di) e Paolo Heritier (a cura di), in Collana antropologica della libertà, Mimesis, 2024, Vol. 1 e Vol. 2, pp. 654 (F.L. Ramaioli)	278
<i>Free access to information. an analysis of the regulatory frameworks in selected western balkan countries</i> , by Ana Knežević Bojović, Mario Reljanović, Institute of Comparative Law in Belgrade, Serbia, 2022, pp. 120 (V. Ranaldi)	280
<i>The individual in the economic and monetary union. a study of legal accountability</i> , by Ana BOBIĆ, Cambridge University Press, 2024, pp. 250 (V. Ranaldi)	282
MARCO ROSCINI, <i>International Law and the Principle of Non-Intervention. History, Theory, and Interactions with Other Principles</i> , Oxford University Press, 2024, pp. 460 (P. Bargiacchi)	283
<i>Contributo ad uno studio sull'età minima imputabile. Tra stratificazioni normative e prospettive evolutive</i> , di Ylenia Parziale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2025, pp. 405 (A. Sinagra)	285
Libri ricevuti (e segnalazioni bibliografiche)	287

Per riflettere

*I ladri di beni privati passano la vita in carcere, quelli di beni pubblici nella ricchezza e negli onori.**

* Marco PORCIO CATONE (cit. in Aulo GELLIO *Notti attiche*, XI, 18, 18).

IN RICORDO DI GIUSEPPE PARLATO

Con la scomparsa del Professor Giuseppe PARLATO l'Italia perde uno dei suoi più autorevoli studiosi di Storia contemporanea, in particolare del Fascismo e della destra italiana nel Novecento.

Ordinario di Storia contemporanea, allievo di Renzo DE FELICE, Parlato ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per chiunque volesse affrontare con serietà scientifica, senza pregiudizi ideologici, uno dei periodi più controversi della nostra storia nazionale.

La Sua vasta produzione scientifica, articolata in numerosi volumi, saggi e contributi di taglio storiografico e documentale, ha sempre cercato di restituire complessità e profondità a vicende spesso banalizzate o strumentalizzate nel dibattito pubblico.

Con rigore metodologico e onestà intellettuale, ha contribuito ad aprire spazi di ricerca sulle culture politiche del Novecento italiano, sul rapporto fra ideologia e istituzioni e sul difficile processo di elaborazione del passato nella memoria collettiva.

Alla Sua attività accademica si è affiancato, da molti anni, l'impegno instancabile come Presidente della Fondazione Ugo SPIRITO – Renzo DE FELICE, istituzione da Lui guidata con equilibrio, rigore scientifico e visione strategica. Sotto la Sua direzione, la Fondazione ha conosciuto una fase di rinnovata vitalità, rafforzando il proprio ruolo nel panorama storiografico italiano e internazionale, promuovendo convegni, pubblicazioni, borse di studio e occasioni di confronto pluralistico tra studiosi di orientamenti diversi, sempre nel segno del rispetto della complessità storiografica e della libertà della ricerca.

Profondamente sensibile ai nodi irrisolti della memoria nazionale, Giuseppe PARLATO è sempre stato vicino alle tragedie verificatesi nelle Regioni italiane dell'Istria, del Carnaro e della Dalmazia. Ha dedicato attenzione e rispetto al dramma dell'Esodo giuliano-dalmata e alle sofferenze patite dalle popolazioni italiane coinvolte, riaffermando la necessità di uno sguardo storico che non dimentichi, che non rimuova e che sia capace di riconoscere dignità alle memorie marginalizzate.

In questo, ha offerto un contributo rilevante a una più matura e inclusiva riflessione sulla storia nazionale, al di là delle semplificazioni ideologiche.

Ma Giuseppe PARLATO è stato anche – e forse soprattutto – un uomo sobrio e serio, che ha saputo unire il rigore dello studioso all'umiltà dell'insegnante.

Non ha mai rinnegato le proprie idee, ma nemmeno le ha mai imposte o esibite con arroganza.

Ha saputo mantenere una distinzione netta fra impegno personale e ricerca scientifica, difendendo la libertà del sapere e l'autonomia della storiografia.

In un tempo in cui la figura dell'intellettuale è spesso esposta alla spettacolarizzazione e al conformismo, la Sua coerenza rappresenta una lezione di stile e di responsabilità civile.

Chi Lo ha conosciuto ne ricorda la gentilezza, la sobrietà dei modi, la disponibilità al confronto e la profondità di pensiero. Chi ha studiato con Lui sa di aver avuto accanto un Maestro vero che non cercava discepoli ma interlocutori.

La comunità accademica, i Suoi studenti e tutti coloro che credono in una storia capace di farci comprendere, prima che giudicare, gli devono molto.

Nel commemorarLo, sentiamo forte il dovere di custodirne l'eredità intellettuale: un invito alla ricerca libera, alla complessità del pensiero, al rispetto delle idee altrui.

E, soprattutto, un richiamo a quella serietà del lavoro storico che Egli ha incarnato con esemplare coerenza per tutta la vita.

Nella foto distribuita ai Suoi funerali era riprodotto un famoso motto dannunziano: "Io ho quel che ho donato", che mirabilmente ha indicato come Giuseppe PARLATO ha vissuto tutta la sua vita.

Io ho perso un grande Amico e un grande Collega. Ne custodirò il ricordo, l'insegnamento e l'affetto per quanto ancora resta a me da vivere.

AUGUSTO SINAGRA

DOTTRINA

LA TRANSIZIONE INTERNAZIONALE DELL'ITALIA DIVISA NEL BIENNIO 1943-1945

Massimo Panebianco*

Sommario: 1. *Regno del Sud e Repubblica di Salò* – 2. *Il nuovo ordine euro-internazionale post – 1945* – 3. *80 anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale (1945-2025)*

1. Nel biennio 1943/45, in un periodo di transizione della storia italiana, si sono compiuti grandi eventi internazionali, carichi di grandi speranze e di illusioni, finite ora con lungimiranza, ora con una vera e propria tragedia. Il nostro Paese è stato nuovamente uno Stato diviso, fra due governi interni, nel sud e nel centro-nord, altrimenti definite Regno del sud e Repubblica di Salò. Al governo Badoglio del Re d'Italia (25/07/1943 – 05/06/1944) si è contrapposto il governo di Mussolini, o Governo di Salò della Repubblica Sociale Italiana (21/09/1943 – 25/04/1945)¹.

Gli eventi internazionali del biennio predetto restano fortemente impressi nella memoria perché hanno fissato la posizione contrapposta sui grandi problemi della pace e della guerra, occasionati dal secondo conflitto mondiale, terminato il 9 maggio 1945, sui vari fronti dell'Europa meridionale, occidentale ed orientale. Il Governo italiano di Badoglio segnò la sua collocazione sul campo con una serie di decisioni di politica estera: A) Armistizio del 3 settembre 1943; B) Co-belligeranza del Regio governo di Italia con le potenze alleate, occupanti il territorio nazionale del sud Italia, successivamente riconosciuta; C) Costituzione del comitato di liberazione nazionale (CNL) nel primo congresso dei partiti democratici tenutosi a Bari 28-29 gennaio 1944, successivamente articolato in comitati regionali, con un proprio corpo di volontari della libertà e di resistenza alla occupazione nazi-fascista del centro-nord Italia.

Viceversa, il Governo di Salò opera le sue scelte a Verona, con il primo congresso del Partito Nazionale Fascista espresso nei cd. 18 punti di Verona, nonché nel successivo operato Tribunale speciale di Verona, recante condanna dei gerarchi

* Professore Ordinario (f.r.) di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Salerno.

¹ Con il termine *transizione internazionale* ci si riferisce al ruolo degli Stati contemporanei ed all'evolversi delle loro istituzioni e costituzioni in tempo di guerra, in bilico fra il diritto di pace ed il diritto bellico. Cfr. G. BRUNELLI, *La guerra in età moderna*, Bari-Roma, 2021.

fascisti sostenitori del cd. ordine del giorno Grandi nella pregressa riunione del gran consiglio (25/07/1943)².

Nell'era della grande transizione europea ed internazionale, nell'Italia divisa compaiono anche importanti innovazioni nella forma dei due rispettivi governi, del Regno (Brindisi, 08/09/1943 – Salerno, 11/02/1944). Il mese di aprile del 1944 vede tre innovazioni: A) Annuncio della luogotenenza dal Re all'erede al trono, divenuta operativa a partire dal 05/06/1944 a seguito della liberazione di Roma, operata dagli alleati, e del trasferimento della Casa Reale; B) Sostituzione del primo governo Badoglio, di governo tecnico a composizione militare e prefettizia, con altro politico e multi-partitico in rappresentanza dei partiti democratici, già operanti nel comitato di liberazione nazionale; C) Sostegno alla formazione "partigiana" nella sua opera di liberazione nazionale del rimanente territorio ancora occupato. Viceversa, nella Repubblica Sociale Italiana il governo assume carattere repubblicano e mono-partitico, intorno alla triade Stato-Governo-Partito fascista, in piena collaborazione con il Governo e le forze del Terzo Reich, operanti sul territorio³.

2. A distanza di ottant'anni del biennio dell'Italia divisa, sulla storia dei suoi protagonisti ancora si manifesta una memoria "non condivisa", fra due giudizi opposti. Secondo la valutazione negativa i due Stati italiani di allora furono solo "Stati fantoccio" o *puppen-Staaten*, come espressione delle potenze occupanti il territorio nazionale e i due governi furono chiamati *quisling*, senza autonomia e sotto controllo. Viceversa, secondo il giudizio positivo i due governi italiani furono "Governi liberi" e quelli del sud furono parte della rete europea della resistenza e lotta al nazifascismo del Terzo Reich, fino al raggiungimento del nuovo ordine internazionale delle Nazioni Unite (post-04/10/1945)⁴.

² Per la storia della transizione costituzionale dal Regno del sud alla Repubblica Italiana (1943-1948) v. E. LODOLINI, *Dal Governo Badoglio alla Repubblica Italiana*, Genova, 2017. In una recente cronaca degli ultimi anni o mesi della Repubblica Sociale italiana, contrapposta al Regno del sud v. A. SCURATI, *M. La fine e il principio*, Milano, 2025 (vol. 5 dell'opera generale).

³ Per opposte visioni relative all'atteggiamento delle forze armate italiane nel periodo dell'Italia divisa ed invasa dalle forze alleate e del Terzo Reich v: A. PARODI, *Il coraggio dell'indignazione. I 44 ufficiali italiani che dissero no ai nazisti*, Torino, 2025; M. FRANZINELLI, *Storia della repubblica sociale italiana 1943-1945*, Roma-Bari, 2022.

⁴ In occasione dell'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale (9 maggio 1945), le vie della Pace iniziarono nell'Italia meridionale nel periodo 8 settembre 1943/5 giugno 1944. La prima via fu segnata sull'asse della rinascita democratica e della ripresa della diplomazia nel quadro europeo occidentale, lungo l'asse Roma/Brindisi/Bari, mentre la seconda linea fu segnata dall'asse Brindisi/Salerno/Roma durante il primo e secondo Governo di Pietro Badoglio. Lungo tali vie si completò la transizione costituzionale che portò ai governi democratici, alla forma repubblicana dello Stato ed alla vigente costituzionale del 1948. Infine, l'Italia si affermò come una ed indivisibile nel nuovo contesto europeo e mondiale della comunità internazionale post-1945, nel quadro della riunificazione nazionale ed europea. In tal senso un ruolo decisivo ebbero le forze alleate, a seguito dei cd. sbarchi operati in Sicilia, a Salerno e ad Anzio ed alle conseguenti operazioni militari sul fronte tirrenico ed adriatico, fino alla liberazione del territorio

I grandi eventi del biennio si concludono con la liberazione dell'Italia e dell'Europa dall'occupazione degli eserciti nazi-fascisti. La liberazione italiana iniziò a partire dagli eventi di Roma del 04/06/1944 e si concluse con quella di Milano (25/04/1945). Viceversa, la liberazione dell'Europa cominciò con il cd. Sbarco in Normandia (06/06/1944) e si concluse a Berlino un anno dopo, con la fine del regime nazista e del suo leader A. HITLER⁵.

In conseguenza di tali eventi, secondo la Dichiarazione finale della Conferenza di Yalta (04/11/1945), nell'Europa liberata nei suoi territori, le successive operazioni riguardavano l'eliminazione delle radici stesse del nazi-fascismo. La cd. defascistizzazione dell'apparato militare e civile si conclude con il divieto di ricostituzione del Partito nazionale fascista, previsto nelle disposizioni transitorie e finali della costituzione italiana del 1948. Viceversa, la de-nazificazione inizia a Berlino il 30 aprile 1945, prosegue con il cd. Processo di Norimberga alle alte gerarchie militari e si conclude con la creazione dei due Stati della Germania divisa (post-1949 *Bundes Republik* e *Deutsche demokratische Republik*)⁶.

3. Sulla base della predetta memoria storica l'ordine globale attuale, nell'80° anniversario del 1945, in un mondo multipolare, il futuro dei diritti di pace e sicurezza si muove alla ricerca di nuovi equilibri o di un riequilibrio fra vari modelli o livelli. Essi furono negati o contestati nel mezzo secolo della guerra fredda, in un mondo diviso e in un'Europa disunita. Nel mondo attuale, dopo un trentennio di pace (1990-2020), il confronto sulla garanzia dei diritti si è riaperto intorno al modello euro-occidentale, le cui istituzioni politiche sono in controversia con quelle del mondo orientale e mediorientale, sia russo-ortodosso (*Russ-mir*) che arabo-islamico (*global Islam*)⁷.

Ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza, nelle “famiglie politiche” europee i livelli più alti di tutela dei diritti dei cittadini, sono garantiti dai

tedesco (Alta Baviera-Capo Hoff – generale Usa Patton). Sul ruolo delle Nazioni Unite fondate il 04 ottobre 1945 a San Francisco v. M. MUGNAINI, *ONU 1945-2025. Studi su un sistema globale*, Milano, 2025.

⁵ Sulla fase di nascita delle nuove costituzioni europee successive al 1945, relative alla nascita dei nuovi Stati democratici “liberati” dell'occidente e dell'oriente, fino alla integrazione di tali Stati nell'attuale Unione Europea v. F. FABBRINI, *The EU constitution in time of war*, Oxford, 2025.

⁶ Sulla creazione del nuovo ordine europeo ed internazionale della nota conferenza di Yalta dei tre grandi (Usa, Gran Bretagna, Urss) v. L. RICCARDI, *Yalta. I tre Grandi e la costruzione di un nuovo sistema internazionale*, Soveria Mannelli, 2021.

⁷ Una volta avvenuta la formazione dei gruppi parlamentari, i partiti si inquadrano nelle grandi famiglie politiche, di maggioranza e di opposizione. Della prima fanno parte i classici partiti di centro, popolari, liberali e socialisti (cd. maggioranza Ursula). Alla seconda afferiscono i partiti di destra (conservatori e patrioti), nonché di sinistra (verdi e ultra-sinistra). Cfr. J. POLLAK – M. JOPP, *The European Union's geopolitics*, Cham, 2025; S. KORU, *New Turkey and the far right*, London, 2025; D. SIEGFRIED, *Global Europe underground*, Berlin, 2024; W. SANDHOLTZ, *High-Tech Europe. The Politics of international cooperation*, Berkeley, 2024.

partiti politici a dimensione inter-statale dell'Unione Europea. Essi nascono come nazionali, per concorrere alla vita politica degli Stati di appartenenza. Nella loro evoluzione diventano euro-nazionali, allorché partecipano alle elezioni del Parlamento dell'Unione Europea, utilizzando tali bacini elettorali ai fini della composizione delle delegazioni di ciascun Stato membro⁸.

Una volta conquistati i seggi, nelle quote proporzionali destinate a ciascun Paese, contribuiscono alla formazione ed al funzionamento del Parlamento di Strasburgo. In tal senso, contribuiscono alla formazione della Commissione Europea, cui attribuiscono la fiducia ed, inoltre, partecipano al processo normativo unionistico. Complessivamente, svolgono funzioni ai fini della vita civile e militare, con chiaro orientamento pacifista, differenziato da quello di partiti presenti in altri continenti⁹.

Sotto il profilo geo-economico, nell'attuale fase di crisi globale, si ridefiniscono i rapporti fra le varie regioni del mondo, allo scopo di una migliore tutela dei diritti di prosperità e benessere. Sul fronte euro-atlantico ed euro-asiatico sono nati nuovi gruppi globali, che sono di natura intergovernativa. La stessa Unione Europea, non copre l'intero fronte euro-occidentale, se non con un ulteriore ampliamento ad

⁸ L'art. 117 cost. Italiana prevede espressamente la materia delle elezioni al Parlamento Europeo, come di esclusiva competenza nazionale. Il mandato "pacifista" deriva da analoghe disposizioni costituzionali, per cui i cittadini hanno diritto di riunirsi pubblicamente "in modo pacifico e senza armi". Sempre il mandato costituzionale italiano, i partiti politici concorrono con metodo democratico all'esercizio della vita pubblica e delle funzioni pubbliche, sia nazionali che euro-internazionali. Cfr. R. CARTER-WHITE – C. MINCA, *A spatial theory of the camp. Geopolitics, biopolitics and the immunitarian state*, Cheltenham, 2025; G. MUSCHERT – M. NAIR – N. DEB, *Handbook of Social Justice in the Global South*, Cheltenham, 2025; M. DULBERGER, *America's ranking among nations. A global perspective by the numbers in 2024*, London, 2024; Q. CHIOMA, *The history of America: From Ancient Civilizations to Global Powerhouse* New York, 2024.

⁹ L'apparizione di "partiti armati", coincide con la presenza di forze paramilitari, sia nel recente conflitto russo-ucraino (cd. Brigata Wagner), sia nel conflitto israelo-palestinese (Gruppo Hamas). Più recentemente, l'allargamento del conflitto predetto fra Iran e Israele (13/04/2024) si è ulteriormente aggravato a seguito di attentati ad esponenti politici nel territorio iraniano e libanese, considerati attacchi armati all'indipendenza nazionale (ex-art. 51 Onu). A tal proposito una duplice versione intende le risposte di Iran e del Libano come un aggravamento del conflitto, limitato e proporzionato e non come una illimitata e non-controllata forma di esercizio della violenza nell'intero scenario del Medioriente. I partiti politici, secondo il modello costituzionale italiano ed europeo, sono destinati a favorire le libere manifestazioni di consenso e di dissenso collettivo, in modo pacifico e senza uso delle armi. Di recente, nel modello dei partiti americani si è assistito ad episodi di uso della forza da parte di gruppi politici, che hanno compiuto attacchi simbolici alla sede del Congresso Usa e del Senato del Brasile (Capitol Hill, gennaio 2021). In misura ancora più grave, partiti politici armati del mondo islamico, si sono presentati come milizie para-statali, in occasione degli attacchi al territorio di Israele, multipli e simultanei, provenienti da più territori finitimi (Iran, Libano, Gaza, Yemen). Cfr. D. FÉE – E. AVRIL – F. MOURLON – L. COSSU-BEAUMONT, *Fragmented Powers. Confrontation and Cooperation in the English-Speaking World*, London, 2025; K. BEYDOUN, *The new crusades. Islamophobia and the global war on Muslims*, Oakland, 2024; J. ESPOSITO – S. AZIZ, *Global islamophobia and the rise of populism*, Oxford, 2024.

un nuovo gruppo globale di Stati, venutosi a creare nell'ultimo triennio, sotto la denominazione di comunità politica europea¹⁰.

La comunità politica europea o CPE nasce nel triennio 2022/2024 (Praga, 06/10/2022) come piattaforma di collegamento e concertazione fra Stati dell'Unione Europea e Stati extra-UE. Essa comprende tre sottogruppi regionali, inclusivi dell'associazione europea di libero scambio, degli Stati dei Balcani occidentali, nonché di quelli del Mar Nero, candidati recenti all'ingresso nella stessa UE. In tal modo, ripara alle conseguenze negative della Brexit (2016/2021), nonché ai ritardi nelle procedure di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali ed alle improvvise emergenze determinatesi nel Mar Nero, dopo il conflitto russo-ucraino (2022-2025)¹¹.

Anche sul fronte euro-asiatico, il nuovo gruppo di cooperazione economica di Shanghai collega Stati dell'ex-Urss e Stati extra-Urss. Gli Stati membri sono quelli dall'Estremo Oriente (Cina, Russia, India) e dell'Asia centrale (Iran, Pakistan, Afghanistan). In tal senso, Europa ed euro-Asia rappresentano due sub-regioni, comprensive dell'intero comparto euro-asiatico, ed aprono anch'esse una prospettiva al futuro del diritto euro-globale¹².

¹⁰ La comunità politica europea (CPE) nasce come conferenza periodica semestrale degli Stati membri, su prevalente iniziativa franco-britannica. In tal mondo, è considerevole l'ingresso dei 5 Paesi del fronte nord-occidentale dei Paesi dell'associazione europea di libero scambio (Gran Bretagna, Norvegia, Islanda, Svizzera, Liechtenstein). Le competenze della CPE sono state confermate nel recente summit di Londra (luglio 2024), con riferimento ai grandi temi emergenti della politica euro-globale. Cfr. J. POLLAK – M. KAEDING – P. SCHMIDT, *Enlargement and the future of Europe. Views from the Capitals*, Cham, 2024; K. PALONEN, *At the origins of Parliamentary Europe*, Leverkusen, 2024.

¹¹ L'allargamento dell'UE, dall'attuale numero di 27 Stati membri alla più ampia portata di 42 Stati membri della CPE, ingloba i Paesi dell'ex-Jugoslavia e dell'ex-Urss del Mar Nero. L'adesione del primo gruppo è stata resa difficile a seguito delle conseguenze negative delle guerre balcaniche dell'ultimo decennio del secolo scorso, nonché dagli ancora più remoti esiti del conflitto armato della Seconda guerra mondiale fra i Paesi dell'Asse e quelli dell'ex-Regno dei serbi, sloveni e croati (1941-1945). Cfr. M. DE VOS, *Superpower Europe. The European Union's silent revolution*, Oxford, 2024; N. GONZALEZ CAMPANA, *Secession and European Union law. The deferential attitude*, Oxford, 2024.

¹² Una posizione centrale fra il fronte euro-occidentale e il fronte euro-asiatico, è stata assunta dalla repubblica Federativa Russa, in bilico fra le sue ben note tradizioni storiche. Ai confini dell'UE, tre Paesi del Mar Nero – Ex-Urss sono candidati all'adesione dell'UE (Ucraina, Georgia, Moldavia). Viceversa, sul più ampio fronte euro-asiatico la riformata organizzazione della cooperazione e sicurezza del Gruppo di Shanghai comprende Paesi dell'ex-Urss, nonché dell'Asia orientale, meridionale e centrale. Cfr. M. TRONCOTA, *Reconfiguring EU peripheries. Political elites, contestation, and geopolitical shifts*, Helsinki, 2024; A. GUISSO – D. PASQUINUCCI, *Anti-Europeanism, populism and European integration in a historical perspective*, Milton Park, 2024.

**THE INTERNATIONAL TRANSITION OF DIVIDED ITALY
IN THE TWO-YEAR PERIOD 1943-1945**

ABSTRACT: *This study concerns the international status of divided Italy in the period 1943-1945. It examines the study of the two States, called the Kingdom of Southern Italy and the Italian Social Republic of the Center-North (Republic of Salò), under the multi-party government of P. Badoglio in the South and the one-party government of B. Mussolini in the North. They were respectively regulated by the declaration of the National Liberation Committee (Bari 28/29 January 1943) and Verona (20-21 November 1943). The study concludes with a perspective of the period 1945-2025, in the 80 years of the UN and the new Euro-Atlantic alliances.*

KEYWORDS: *Italy division, South Italy kingdom, Italian Social Republic (Republic of Salò), Verona declaration. UN Charter (1945).*

UN EQUIVOCO CHE DURA DA SECOLI: “UBI SOCIETAS IBI IUS” O “UBI SOCIETAS IBI AUCTORITAS ET IUS”? UNA RIFLESSIONE CRITICA SUL FONDAMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DIRITTO POSITIVO STATUALE E INTERNAZIONALE

Augusto Sinagra*

Sommario: 1. *Introduzione* – 2. *L’origine del brocardo e la sua interpretazione tradizionale* – 3. *“Ubi societas ibi auctoritas”: il ruolo fondativo dell’autorità* – 4. *La critica all’autoreferenzialità del diritto e il primato della volontà popolare* – 5. *Conseguenze sistemiche: il diritto come produzione politica e non come dato ontologico* – 6. *Conclusioni*

1. La locuzione latina “ubi societas ibi ius” è uno dei brocardi più citati nella dottrina e nella giurisprudenza occidentale, soprattutto internazionale, per affermare l’idea che il diritto sia coesistente alla società.

Tuttavia, un’analisi approfondita di tale problema di teoria generale del diritto e dello Stato fa pensare al fatto che tale affermazione sia frutto di un vecchio equivoco interpretativo.

Infatti, l’espressione originariamente corretta e comunque concettualmente più coerente con le fonti del pensiero giuridico romano è “ubi societas ibi auctoritas et jus”.

Questa formulazione pone al centro non già lo *ius* bensì l’*auctoritas* come necessario presupposto sociologico della convivenza di un corpo sociale (la *societas*).

In questo contesto il diritto positivo, lungi dall’essere come tale il fondamento originario della organizzazione politica della società, ne rappresenta una conseguenza storicamente e politicamente determinata.

In realtà, appare necessaria una organica riconsiderazione specifica su tale equivoco o strumentalizzazione concettuale che conduce ad un grave equivoco che investe l’intero ordinamento giuridico statale e della Comunità internazionale degli Stati per quel che propriamente riguarda il fondamento di obbligatorietà della legge statale e del diritto internazionale.

Va approfondita e spiegata la distinzione tra *auctoritas* e *ius* con riguardo, come detto, all’obbligatorietà della legge dello Stato e del diritto internazionale rivelandi rispettivamente dalla volontà popolare e dalla Comunità internazionale intesa come *societas* che pure esprime una volontà propria.

Ad integrazione di queste preliminari note introduttive va precisato che il ricondurre il comando giuridico alla *societas* statale o alla Comunità internazionale,

* Professore ordinario (f.r.) di Diritto internazionale e dell’Unione europea, da ultimo nell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma.

non deve indurre in un differente e secondo equivoco che lasci pensare ad una positivizzazione di quel che viene chiamato il *diritto naturale* il quale, al di là della sua riconoscibilità e attendibilità come comando giuridico, prescinde dall'organizzazione politica dello Stato e dalla organizzazione politica della Comunità internazionale, attingendo viceversa a differenti fonti intese anch'esse, erroneamente, come fonti di diritto e cioè comandi giuridici, quali l'etica, la morale, la religione ed il concetto ancor più vago di *humanitas*.

Ed è a tutti noto come tale fonte presuntivamente giuridica – la *humanitas* – abbia diffusamente pervaso le concezioni normative soprattutto del diritto internazionale onde oggi diffusamente si parla di *diritto internazionale umanitario* (ad eccezione, ovviamente, del cosiddetto diritto internazionale umanitario espresso da Convenzioni internazionali ratificate dagli Stati).

Così pure va precisato che la *societas* intesa quale espressione di *auctoritas* non necessariamente presuppone – trattandosi di un *momento* pre-statale – l'esistenza dello Stato e correlativamente l'esistenza di un ordinamento giuridico internazionale positivamente predefinito, che a sua volta, retroagendo, ricada nell'equivoco di confondere la *auctoritas* con lo *ius*, negando le necessarie priorità delle prime.

2. La formula *ubi societas ibi ius* è, com'è noto, generalmente attribuita a Ulpiano, e cioè ad uno dei giuristi più noti e organici dell'età classica romana.

Tuttavia, l'originale formulazione latina del brocardo ora in esame non è quella diffusamente recepita e conosciuta. In realtà, il giurista Ulpiano autore del fondamentale principio pre-giuridico di organizzazione della *societas* espresse in modo sostanzialmente diverso il suo pensiero come manifestamente appare dalla esatta formulazione del principio in questione: “*ubi societas ibi auctoritas et ius*”.

Ulpiano e così anche i successivi giuristi romani non espressero mai un pensiero di diretto collegamento dello *ius* alla *societas* senza la necessaria presupposizione della *auctoritas*.

Anche l'esperienza corrente e nelle sue forme più semplici conferma il rilievo ora esposto: là dove c'è una comunità di soggetti, questa esprime una decisione vincolante per tutti, che non sarà mai l'espressione unanime della volontà di tutti i soggetti partecipanti e neppure sarà necessariamente sempre l'espressione della volontà della maggioranza di tali soggetti.

La volontà del gruppo potrà anche essere espressa da una minoranza e tradursi in un comando per tutti ove sarà in grado di imporsi per la prevalenza delle forze che la esprimono.

L'equivoco di cui si discute nasce da una rielaborazione della scolastica medievale nell'ambito della elaborazione di un pensiero essenzialmente giuridico-teologico finalizzato a marcare una diretta correlazione tra la persona individualmente intesa e il diritto; persona intesa come parte del gruppo (della *societas*).

L'elaborazione giuridico-teologica di epoca medievistica era finalisticamente rivolta alla creazione di basi dogmatiche per poi elaborare la primogenitura di quel